

Publicato il 27/05/2024

N. 00386/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 489 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-i, rappresentata e difesa dapprima dall'avv. Antonello Tornitore e successivamente dall'avv. Franca Femiano, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. francafemiano@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del 16 dicembre 2020, nominata con decreto direttoriale n. 410, prot. n. -OMISSIS-, del 5 agosto 2021, in persona del presidente *p.t.*, non costituita in giudizio;

-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avv. Manlio Formica, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino (FR), via G. Boccaccio 2/A e domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. avv.manlioformica@pec.avvocraticassino.it;

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum, -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Cerrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino, via G. Boccaccio 2/A e domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. moniacerrone@pecavvocraticassino.it;

per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo:

- 1) del giudizio di inidoneità espresso nel verbale del 20 gennaio 2022 dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, presso l'Università degli studi resistente, di cui alla determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del 16 dicembre 2020;
- 2) di tutti gli altri verbali della commissione d'esame inerenti alla procedura concorsuale;
- 3) della graduatoria di merito stilata in calce al citato verbale del 20 gennaio 2022;
- 4) della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del 2 marzo 2022, recante approvazione degli atti del concorso;
- 5) dell'intera procedura concorsuale;
- 6) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

- quanto al primo atto di motivi aggiunti, oltre agli atti già gravati:

- 7) della delibera del consiglio di amministrazione dell'Università di cui al verbale n. 10 del 28 settembre 2022, comunicata con nota prot. n. -OMISSIS-

del 15 novembre 2022;

- quanto al secondo atto di motivi aggiunti:

8) della delibera del consiglio di amministrazione dell'Università riportata nel verbale n. 10 del 28 giugno 2023, pubblicata al prot. n. -OMISSIS- del 2 agosto 2023;

9) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali ove occorrer possa, i contratti individuali di lavoro subordinato stipulato tra l'Università resistente e i concorrenti utilmente classificatisi ai primi due posti della graduatoria del concorso di cui è causa;

10) dell'intera procedura concorsuale;

11) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, nonché di -OMISSIS-;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La dott. -OMISSIS-i, dipendente dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale inquadrata nell'area funzionale D, posizione economica D3, con funzioni di responsabilità di un'unità organizzativa, ha partecipato al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di personale tecnico-amministrativo appartenente alla superiore categoria delle elevate professionalità (EP), posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, indetto dalla stessa Università con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del 16 dicembre 2020, uno dei quali riservato

al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo, ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e, quindi, come progressione di carriera. La dott. -OMISSIS-, dopo aver favorevolmente sostenuto le prove scritte del giorno 14 settembre 2021 con i punteggi di 73/100 e 79/100, non ha superato la successiva prova orale del giorno 20 gennaio 2022, venendo così ritenuta non idonea ed esclusa dal concorso.

In relazione a ciò, in data 19 maggio 2022 l'odierna ricorrente ha interposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo:

I) violazione dell'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, rivendicando il diritto di accedere agli atti inerenti alle attività preparatorie e valutative della procedura selettiva;

II) (numerato come III dalla ricorrente) violazione dell'art. 9, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell'art. 6 del bando di concorso, oltre a eccesso di potere, perché la commissione esaminatrice sarebbe stata nominata in violazione dei principi di legge, non essendo composta di tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, in quanto presieduta da un dirigente dell'INPS e formata da un dirigente del settore privato e da un magistrato onorario;

III) eccesso di potere, stanti le reiterate carenze e incoerenze nella verbalizzazione di tutte le operazioni concorsuali svolte dalla commissione giudicatrice;

IV) violazione degli artt. 3 e 53 Cost., 12, d.P.R. n. 487 del 1994, oltre a eccesso di potere, dato che: 1) i quesiti per la prova orale sono stati predisposti due giorni prima dello svolgimento della prova orale e non *“immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale”*, come previsto dalla legge a tutela della trasparenza della procedura; 2) le domande riguardanti le competenze informatiche non sono state autonomamente elaborate dalla commissione ma sono state tratte integralmente dal sito dell'Università degli studi di Verona, sì che esse non erano originali ed erano anche agevolmente reperibili *online*, con susseguente lesione del principio di trasparenza, tenuto anche conto che il quesito in concreto rivoltole sarebbe stato rielaborato dalla

commissione; 3) la prova orale è stata espletata seguendo un ordine di esame diverso da quello che era stato stabilito per lo svolgimento di quella scritta; 4) durante l'orale i terzi presenti sarebbero stati allontanati dall'aula d'esame, facendo venire meno la pubblicità della prova; 5) la commissione si è riunita per la valutazione dei candidati dopo averli esaminati tutti e non dopo ogni singola esecuzione e la posizione sul tavolo della sala di esame delle buste timbrate e sigillate contenenti le domande avrebbe potuto consentire abusi; inoltre, la maggior parte dei candidati è stata sottoposta a una domanda concernente il regolamento di contabilità dell'Università che, tuttavia, non sarebbe attinente alla posizione da assegnare; 6) il test di lettura e comprensione della Lingua inglese è stato unico per tutti i candidati, con evidente vantaggio per gli ultimi ad essere esaminati; 7) uno dei candidati, positivo al Covid-19, ha comunque svolto la prova orale; 8) non è stato specificato se i candidati partecipassero al concorso da esterni o da interni riservatari.

Con atto notificato il 29 giugno 2022, il controinteressato dott. -OMISSIS- ha proposto opposizione *ex art. 10, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199*, chiedendo che il ricorso straordinario fosse deciso in sede giurisdizionale; pertanto, con atto depositato il 10 agosto 2022 e comunicato alle controparti in pari data la dott. -OMISSIS-. si è costituita in giudizio innanzi a questo Tribunale, riproponendo le censure sopra illustrate.

Nel frattempo, l'Amministrazione con verbale n. 10 del 28 settembre 2022 ha deliberato l'assegnazione dei c.d. punti organico che le spettano ai sensi del d.m. 6 maggio 2022 n. 445 e di attendere l'esito della fase cautelare del presente giudizio ai fini della decisione sulla presa di servizio dei candidati risultati vincitori della procedura concorsuale.

Si sono, quindi, costituiti per resistere al ricorso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e il dott.-OMISSIS- e, mediante atto notificato e depositato il 4 novembre 2022, è altresì intervenuta *ad opponendum* la dott. -OMISSIS-, nella qualità di vincitrice riservataria *ex art. 11, comma 2*,

del bando di concorso; tutte le controparti hanno concluso per il rigetto del gravame, del quale hanno anche rilevato profili di possibile inammissibilità.

Con ordinanza collegiale 10 novembre 2022 n. 868 è stato disposto, a cura di -OMISSIS- s.r.l., il deposito della documentazione inerente all'attività della commissione giudicatrice, da essa supportata per conto dell'Università resistente per il tramite di una piattaforma telematica dedicata, unitamente ad una relazione illustrativa; a tale ordine l'Amministrazione ha fornito riscontro in data 29 dicembre 2022.

In seguito all'adempimento della suddetta ordinanza collegiale istruttoria, la dott. -OMISSIS-. con un primo atto di motivi aggiunti notificato il 3 gennaio 2023 e depositato il successivo giorno 5, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:

I) violazione del d.P.R. n. 487 cit., oltre ad eccesso di potere, perché sarebbe illegittima la decisione dell'Università di: 1) attendere l'esito della fase cautelare del giudizio, anziché la decisione di merito, ai fini della presa di servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria; 2) ripartire nella misura ivi indicata i punti organico assegnati all'Ateneo, dato che il dott.-OMISSIS-, dipendente a tempo indeterminato dell'Università stessa inquadrato nella categoria C, posizione economica C2, ha vinto sia la procedura di cui è causa – alla quale non avrebbe potuto partecipare come interno, perché non è possibile la progressione dalla categoria C alla EP, mentre nella sua domanda di partecipazione è indicata proprio la qualità di riservatario – sia un'altra contestualmente indetta dall'Amministrazione resistente per il reclutamento di dipendenti di categoria D, è stato considerato in termini di punti organico prima come dipendente di categoria C e poi di categoria D;

II) violazione degli artt. 3 e 53 Cost., del d.P.R. n. 487 cit., oltre a eccesso di potere, perché l'intero concorso si sarebbe svolto in aperta violazione dei principi fondamentali che disciplinano le procedure selettive pubbliche, dato che, come dimostrato dai documenti depositati da -OMISSIS- s.r.l., i *log* effettuati dai membri dell'organo collegiale mediante l'applicativo dedicato

allo svolgimento dei lavori sono stati svolti senza la partecipazione simultanea di alcuni membri (ad esempio, il 18 dicembre 2021 l'attività di correzione consta essere stata svolta dal solo presidente), facendo così venir meno il canone del collegio perfetto, il tutto senza considerare che tra i *log* stessi e i verbali vi sono evidenti discordanze.

La dott. -OMISSIS- ha, quindi, chiesto l'assegnazione di un termine per proporre querela di falso contro il contenuto dei verbali della commissione esaminatrice.

Sia l'Amministrazione resistente che i controinteressati mediante scritti difensivi hanno concluso per il rigetto anche dei motivi aggiunti.

Nelle more della celebrazione del processo, l'Università degli studi resistente con delibera del consiglio di amministrazione di cui al verbale n. 10 del 28 giugno 2023, pubblicato al prot. n. -OMISSIS- del 2 agosto 2023, ha autorizzato la presa di servizio degli odierni controinteressati, sotto condizione dell'esito del presente giudizio di merito.

Pertanto, con secondo atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 7 ottobre 2023, la dott. -OMISSIS- ha impugnato anche quest'ultimo atto, denunciando:

I) violazione del d.P.R. n. 487 cit., oltre ad eccesso di potere, perché non corrisponde al vero quanto ivi indicato e cioè che questo Tribunale all'esito della camera di consiglio del 24 maggio 2023 non abbia concesso la sospensiva, essendo stata la decisione cautelare abbinata al merito, e perché l'atto è stato assunto senza aver consultato l'Avvocatura dello Stato, pur costituita in giudizio;

II) violazione degli artt. 3 e 53 Cost., del d.P.R. n. 487 cit., oltre a eccesso di potere, dato che l'atto gravato non chiarisce in che modo il controinteressato -OMISSIS- possa essere risultato vincitore della procedura indetta per il reclutamento di risorse da inquadrare nel segmento EP, per transitare nel quale è necessario il previo possesso della categoria D, che lo stesso ha

conseguito soltanto a far data dal 1° ottobre 2022, all'esito di un differente concorso pubblico indetto dall'Amministrazione resistente;

III) violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, siglato il 19 aprile 2018, con illegittimità della clausola risolutiva espressa apposta nei contratti stipulati con i vincitori per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, che non è prevista dalla legge.

Alcuna menzione della richiesta di proposizione di un termine per la proposizione di querela di falso è contenuta nel secondo atto di motivi aggiunti.

L'Amministrazione e i controinteressati, anche in relazione alle nuove censure, hanno argomentato per il complessivo rigetto del gravame, di cui hanno pure evidenziato svariati profili d'inammissibilità, specialmente concentrati nei motivi aggiunti.

Negli scritti difensivi depositati in vista della decisione del merito del ricorso, la ricorrente, costituitasi a mezzo di un nuovo difensore in sostituzione del precedente, non ha più rinnovato la domanda di concessione di un termine per la proposizione della querela di falso civile nei confronti dei verbali della commissione giudicatrice.

Alla pubblica udienza del 17 maggio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa sottoposizione al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione dell'inammissibilità del primo motivo di impugnazione del secondo atto di motivi aggiunti per carenza di interesse, atteso che si rivolge ad atti che sono privi di autonoma lesività nei confronti della ricorrente, dato che si pongono al di fuori del perimetro della procedura concorsuale.

Nel corso della discussione orale, il nuovo difensore della ricorrente, nel prendere posizione sui suddetti profili, ha illustrato l'impianto delle principali argomentazioni già articolate a sostegno della propria posizione, concludendo per l'accoglimento del merito del ricorso.

2. – Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è in parte manifestamente inammissibile e in altra parte del tutto infondato, ferma restando la cessazione della materia del contendere sottesa all'istanza istruttoria di cui al primo motivo di ricorso dell'atto introduttivo del giudizio, nei sensi di seguito illustrati. Ciò consente, ai sensi dell'art. 49 cod. proc. amm., di prescindere dall'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti utilmente collocati, quali idonei, nella graduatoria impugnata, stante l'avvenuta deduzione di mezzi di impugnazione astrattamente idonei a travolgere l'intera procedura, i quali hanno comunque un interesse meritevole di tutela al mantenimento della graduatoria stessa.

2.1 In primo luogo, fermo restando che, dal tenore delle difese complessivamente esperite in giudizio, la relativa richiesta è da intendersi come rinunciata, ritiene comunque il collegio che non sussistano i presupposti per la concessione di un termine per la proposizione di querela di falso *ex art. 77 cod. proc. amm.* nei confronti dei verbali relativi alle attività della commissione giudicatrice svoltesi l'8 novembre 2021, il 18 dicembre 2021 e il 4 gennaio 2022, dei quali la ricorrente aveva affermato di voler contestare l'autenticità innanzi al giudice ordinario. In particolare, la richiesta *de qua* è stata formulata in esito alla valutazione dei documenti depositati in giudizio da -OMISSIS- s.r.l. circa l'utilizzo, da parte dei commissari, dell'applicativo loro messo a disposizione per lo svolgimento dell'incarico ricevuto.

Si premette che nel processo amministrativo la presentazione della querela di falso implica la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. amm., solo nel caso in cui la questione abbia il carattere di pregiudizialità e, inoltre, “*qualora la stessa non appaia manifestamente infondata o essenzialmente dettata da ragioni dilatorie*” (TAR Sardegna, sez. II, 20 ottobre 2023 nn. 789-791; TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 ottobre 2021 n. 6794; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 ottobre 2021 n. 3079; TAR Basilicata, sez. I, 16 gennaio 2020 n. 50). Al fine di deliberare sulla richiesta della ricorrente che, peraltro, non è stata ulteriormente ribadita, neppure nel corso della discussione orale da parte del

nuovo difensore, occorre valutare la rilevanza della questione *de qua* nel presente giudizio anche alla luce del vaglio di non manifesta infondatezza individuato dalla giurisprudenza sopra citata; vaglio che la tesi di parte ricorrente non supera.

Infatti, nella prospettazione della dott. -OMISSIS-, la falsità dei verbali di commissione, sotto lo specifico profilo dell'assenza della perfetta collegialità nell'assunzione delle decisioni di competenza, sarebbe dimostrata dalle discordanze esistenti tra i *log* di accesso registrati dall'applicativo informatico "Concorsi Smart", concesso in uso alla commissione al fine di poter visionare e valutare gli elaborati concorsuali (le quali evidenzierebbero un'attività non contestuale dei commissari) e quanto verbalizzato con valore fidefacente, che darebbe invece atto di tale contestualità. Tuttavia, una simile ricostruzione basata unicamente su tale riduttivo presupposto è palesemente infondata perché attribuisce alla piattaforma telematica "Concorsi Smart" una valenza di unica ed obbligata intermediazione nell'espletamento dei lavori di commissione, utile quindi a esprimere sul punto un valore probatorio privilegiato, che non le è conferita da alcuna norma giuridica primaria, secondaria o della *lex specialis* della procedura. Il suddetto *software*, infatti, lungi dal sostituirsi o dall'integrare le formalità richieste dalla legge alla commissione, delle quali è espressione il solo verbale, ha costituito un semplice strumento operativo dato al seggio concorsuale per agevolarne le operazioni, con la conseguenza che dall'analisi delle sue concrete modalità di utilizzo non è possibile in alcun modo di inferire una conseguenza così grave come la presenza di falsità nella verbalizzazione delle operazioni di valutazione delle prove dei candidati. In altri termini, gli accessi alla predetta piattaforma per caricarvi i risultati finali delle prove non costituiscono un elemento tale da smentire che, a monte, via sia stata una valutazione collegiale delle stesse, trattandosi, di per sé, di un mero adempimento materiale privo di qualunque valenza decisoria e, quindi, di per sé privo di rilevanza rispetto all'operare del principio del collegio perfetto.

2.2 Si esaminano ora le quattro censure articolate nell'atto introduttivo del giudizio, non senza ricordare che la ricorrente è una candidata esclusa dal concorso di cui è causa per effetto del mancato superamento della prova orale e che, al fine di soddisfare il proprio interesse legittimo alla regolarità della procedura, ha dedotto vizi funzionali non alla ripetizione della prova orale ed all'inserimento nella graduatoria, ma alla demolizione dell'intero procedimento.

2.2.1 In via preliminare, non appare possibile nutrire perplessità sulla sussistenza di un interesse personale, diretto, concreto ed attuale della dott. - OMISSIS- a ricorrere avverso gli atti della procedura concorsuale, alla quale ha preso parte e di cui ha domandato l'intera caducazione per la ritenuta sussistenza di vizi di legittimità che la inficerebbero in modo unitario e inscindibile. Al contrario, di tale interesse dubitano l'Amministrazione resistente e i controinteressati, che sottolineano la mancata fornitura della c.d. prova di resistenza e cioè della dimostrazione della possibilità di ottenere un utile collocamento in graduatoria in caso di eventuale accoglimento del gravame.

Infatti, alla stregua di un orientamento da cui il collegio non intende discostarsi, *“non sussiste in capo al ricorrente l'onere di fornire la prova di resistenza quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l'annullamento totale o parziale della procedura”* (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 11 marzo 2024 n. 957; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2018 n. 6439; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 4 agosto 2022 n. 2194; sez. I, 16 settembre 2021 n. 2761; sez. I, 2 luglio 2021 n. 2164; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 11 novembre 2020 n. 723; Tar Liguria, sez. II, 4 marzo 2019 n. 171).

Accertata l'ammissibilità del ricorso, si procede all'esame del merito delle censure svolte.

2.2.2 Il primo motivo di gravame, dunque, è da ritenere attinto da cessazione della materia del contendere, dato che questo Tribunale con ordinanza collegiale 10 novembre 2022 n. 868 ha accolto l'istanza istruttoria presentata

dalla dott. -OMISSIS-. che, sulla base dei documenti poi versati in atti dall'Amministrazione resistente, ha anche presentato motivi aggiunti.

2.2.3 Il secondo ordine di censure è *ictu oculi* infondato.

Si premette che l'art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, prevede per le procedure selettive indette da pubbliche amministrazione la *“composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”*. A livello di fonti secondarie, l'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 487 cit., conferma che: *“2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali [...]”*.

Secondo giurisprudenza consolidata e condivisa dal collegio, ai fini della legittima composizione della commissione di concorso *“è sufficiente che i componenti siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali, ma l'esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell'organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d'esame dei candidati”* (TAR Lazio, Roma, sez. III-*quater*, 7 febbraio 2024 n. 2372; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. II, 19 ottobre 2021 n.7031; TAR Campania, Napoli, 2 febbraio 2024 n. 856; TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 agosto 2023 n. 13234; TRGA Trento, sez. un., 19 aprile 2023 n. 57).

Nella specie, con decreto direttoriale n. 40, prot. n. -OMISSIS-, del 5 agosto 2021, la commissione esaminatrice del concorso *de quo* è stata così formata:

presidente il dott. -OMISSIS-, Direttore regionale INPS Umbria; componente il dott. -OMISSIS-, Direttore Federmanager Roma-Lazio; componente con funzioni di segretario la dott.-OMISSIS-, magistrato presso l'Ufficio territoriale del Governo di Frosinone. Dai *curriculum vitae* versati in atti dall'Amministrazione il 4 novembre 2022 si evince che: il presidente, dott. -OMISSIS-, oltre ad essere laureato in giurisprudenza ed abilitato all'esercizio della professione forense e di giornalista pubblicista, è un dirigente di prima fascia dell'INPS; il componente dott. -OMISSIS-, oltre ad essere laureato in giurisprudenza, è specializzato in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, ha svolto vari incarichi di docenza a contratto presso Università degli studi pubbliche e private, è abilitato all'esercizio della professione di consulente del lavoro ed è un dirigente del settore privato; il componente dott. -OMISSIS-, oltre ad essere laureata in giurisprudenza e ad essere abilitata all'esercizio della professione forense, ha una lunga esperienza di magistrato onorario, cioè come appartenente all'ordine giudiziario, ai sensi dell'art. 4, comma 2, r.d. 12 aprile 1941 n. 12.

Stante quanto sopra, si ritiene che la composizione della commissione esaminatrice sia pienamente in linea con quanto richiesto dalla giurisprudenza ai fini del rispetto delle previsioni di legge e di regolamento sopra ricordate, con susseguente manifesta infondatezza del motivo all'esame.

2.2.4 Non utilmente delibabile è anche il terzo mezzo di impugnazione, che riguarda presunte discordanze tra le risultanze dei verbali della commissione giudicatrice e quelle derivanti dai *log* dell'applicativo informatico messo a loro disposizione per l'espletamento dell'incarico.

Sul punto, rileva il collegio che *“nei concorsi pubblici oggetto del processo verbale sono soltanto gli aspetti più salienti e significativi dell'attività amministrativa, con la conseguenza che l'omessa verbalizzazione delle sedute e delle prove d'esame di una procedura di concorso non comporta la nullità delle sedute e delle operazioni concorsuali”* (Cons. Stato, sez. VII, 18 gennaio 2023 n. 615; sez. VII, 2 febbraio 2022 n. 743; sez. V, 4 gennaio 2011 n. 8; sez. IV, 12 febbraio 2010 n. 805). Invero, *“la verbalizzazione*

delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora detta funzione non sia stato validamente provato che sia rimasta compromessa' (Cons. Stato, sez. VII, 18 gennaio 2023 n. 615; sez. VII, 2 febbraio 2022 n. 743; sez. VI, 15 marzo 2021 n. 2218; sez. V, 4 gennaio 2011 n. 8; sez. IV, 12 novembre 1993 n. 1001; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 24 novembre 2022 n. 3023; TAR Campania, Napoli, sez. II, 15 marzo 2022 n. 1720). Pertanto, la *“violazione di norme regolamentari sulla verbalizzazione delle prove di concorso non può determinare di per sé la invalidazione dell'intero procedimento concorsuale, se alla omessa dichiarazione non si accompagna la esistenza di detta prova”* (Cons. Stato, sez. II, parere 9 aprile 2014 n. 1170 e sez. V, 4 gennaio 2011 n. 8).

Nel caso di specie, la prova sull'avvenuta compromissione della funzione probatoria privilegiata del verbale non è stata in alcun modo fornita, dato che la ricorrente si è limitata a denunciare l'esistenza di presunte irregolarità nella verbalizzazione delle prove e lacune nei verbali della commissione giudicatrice, senza neppure paventare con chiarezza la possibilità di alterazione dei risultati e, quindi, *massime*, senza fornire concreti elementi che depongano nel senso dell'effettiva influenza di tali circostanze sulla *par condicio* dei partecipanti e sulla regolarità della correzione delle prove ed attribuzione dei relativi punteggi (sulla necessità di tale prova v. Cons. Stato, sez. II, parere 9 aprile 2014 n. 1170 e sez. V, 4 gennaio 2011 n. 8).

2.2.5 Neppure l'ultimo complesso mezzo di gravame può trovare utile deliberazione.

Infatti, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 12, d.P.R. n. 487 cit., conviene il collegio con il fatto che, in materia di pubblici concorsi, non vi è *de iure condito* un *“obbligo assoluto di predisporre le domande all'inizio di ogni singola giornata di svolgimento della prova orale, essendo sufficiente che questo adempimento, in relazione alla complessità dell'operazione posta in essere, sia effettuato prima dello svolgimento della prova stessa”* (TAR Valle d'Aosta, sez. I, 27 maggio 2019 n. 27; TAR Veneto, sez. II, 26 ottobre 2011 n. 1617).

Nella specie, consta in atti che la commissione esaminatrice il 18 gennaio 2022 abbia predisposto quindici buste sigillate contenenti ciascuna tre quesiti da sottoporre ai candidati per la prova orale espletatasi il successivo giorno 20, cioè un numero superiore a quello di soggetti ammessi a tale prova; né parte ricorrente ha fornito elementi concreti utili a poter far affermare in questa sede che la segretezza delle tracce sia stata in qualche modo violata.

Quanto alle doglianze riferite ai quesiti sulle competenze informatiche, attesa la discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione esaminatrice nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione, alcuna patologia si rinviene nel fatto che esse siano state tratte da una fonte pubblica, posto che la ricorrente non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare che tale fonte fosse anticipatamente nota agli altri candidati, con susseguente alterazione della *par condicio competitorum*. Peraltro, è la stessa dott. - OMISSIS-. a riconoscere che i quesiti non siano stati pedissequamente riproposti, ma siano stati rielaborati dalla commissione, come è nel caso della domanda a lei sottoposta.

In merito, poi, all'ordine di conduzione della prova orale, non si comprende quale possa essere stata la lesione della *par condicio competitorum* o lo specifico svantaggio illegittimamente arrecato alla ricorrente per effetto dell'ordine di interrogazione in concreto seguito dalla commissione, che si è discostata da quello stabilito il 14 settembre 2021 in occasione dello svolgimento degli scritti, sì che la circostanza è del tutto irrilevante ai fini della legittimità della prova orale.

Quanto alla presunta violazione del principio di pubblicità, non è superfluo ricordare che la prova orale si è svolta durante la vigenza del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui alla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. DFP-0025239-P del 15 aprile 2021, adottato per garantire le condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, conv. nella l. 28 maggio 2021 n. 76. Pertanto, stante la

limitazione della presenza di pubblico nell'area concorsuale, per imperative ragioni igienico-sanitarie, la trasparenza della seduta è stata comunque garantita dalla presenza degli altri candidati, sì che alcuna censura può essere rivolta sul punto nei confronti della commissione giudicatrice.

Non sembra, poi, che la verbalizzazione postuma e cumulativa della prova orale dia luogo a una patologia invalidante la procedura. Infatti, nelle procedure concorsuali, è legittima non solo un'unica verbalizzazione riferita a più sedute, ma anche *“la redazione del verbale non contestuale alle operazioni compiute”* (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2020 n. 8521; sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 400; sez. III, 1° settembre 2014 n. 4449; sez. VI, 30 giugno 2011 n. 3902; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 13 aprile 2023 n. 1231; TAR Toscana, sez. I, 16 marzo 2023 n. 277; TAR Lazio, Roma, sez. III, 2 agosto 2021 n. 9118). Infatti, premesso che è essenziale la corretta rappresentazione delle operazioni compiute, è sufficiente che la verbalizzazione *“intervenga entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi.”* (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2020 n. 8521; sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 400; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 13 aprile 2023 n. 1231; TAR Toscana, sez. I, 16 marzo 2023 n. 277; TAR Lazio, Roma, sez. III, 2 agosto 2021 n. 9118).

In aggiunta a ciò e disattendendosi le doglianze svolte sul punto dalla ricorrente, ritiene il collegio che, in disparte l'ampia discrezionalità tecnica di cui gode la commissione d'esame nella scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati, la conoscenza del regolamento di contabilità dell'Università resistente fosse una competenza essenziale pienamente esigibile in sede concorsuale, tenuto conto che le professionalità da reclutare appartengono all'area delle elevate professionalità, sono destinate all'amministrazione centrale con assunzione di *“responsabilità nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali”* (cfr. art. 1 del bando di concorso).

Inoltre, le illazioni di parte ricorrente circa la posizione sul tavolo delle buste contenenti le domande sono, poi, finanche incomprensibili nella lettura e

meramente ipotetiche e per questo prive di qualsivoglia pregio, non ravvisandosi quale possa essere stato il pregiudizio arrecato all'imparzialità e alla trasparenza della procedura concorsuale.

Quanto alla prova di conoscenza della Lingua inglese, che è comunque servente e accessoria rispetto alla professionalità richiesta dall'Amministrazione, la censura formulata dalla ricorrente non appare convincente perché, pur essendo unico il testo sottoposto ai candidati, consta che a ciascuno di essi sia stato chiesto di cimentarsi nella lettura e traduzione di parti differenti (è la stessa ricorrente a rappresentare che *“a tutti è stata chiesta la traduzione del titolo e di alcune parti del testo”*), senza quindi particolari vantaggi per i soggetti interrogati per ultimi. In ogni modo, a tale ultimo riguardo, si evidenzia i soli limiti alle modalità di valutazione e svolgimento delle prove orali di un concorso pubblico come quello oggetto di giudizio sono quelli posti dall'art. 12, d.P.R. n. 487 cit., *“tra cui non figura quello inerente all'astratta riproponibilità di un quesito a più candidati. La circostanza che un candidato abbia udito uno o più quesiti già sottoposti ad altri concorrenti non si rivela causa di ingiustificato favor, assumendosi che, in ogni caso, per superare la prova, egli debba essere comunque in possesso di una preparazione tale da consentirgli in linea di principio di rispondere a qualsiasi domanda gli venga posta in una determinata materia”* (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 agosto 2019 n. 1844; sez. VIII, 24 giugno 2019 n. 3493; sez. VIII, 10 giugno 2019 n. 3141; sez. VIII, 14 maggio 2019 n. 2556).

Alcuna particolare criticità presenta, poi, il fatto che, come verbalizzato dalla commissione, uno dei candidati, dopo aver comunicato ufficialmente la propria negatività al tampone per il rilevamento del Covid-19 ed essere risultato positivo ad un successivo tampone orofaringeo disposto nei locali dell'Amministrazione e nell'imminenza dello svolgimento della prova, sia stato esaminato in collegamento informatico audio e video da un'aula adiacente appositamente allestita e isolato da tutti, alla presenza di due altri candidati mediante collegamento audio video. Tale assetto, infatti, appare rispondente

alle particolari cautele introdotte all'epoca di svolgimento delle prove concorsuali al fine di contenere i rischi connessi all'emergenza pandemica allora in corso.

Da ultimo, a prescindere da ogni considerazione circa l'inconsistenza dell'interesse della ricorrente a censurare taluni aspetti della posizione del primo graduato in un concorso dal quale è stata esclusa, le sue doglianze circa la qualificazione come candidato interno o esterno del dott.-OMISSIS- sono manifestamente infondate a termini dell'inequivoco art. 11 del bando di concorso. Infatti, questa disposizione prevede che la riserva di posti in favore del personale interno operi a partire dal secondo posto, a prescindere cioè dalla posizione del candidato risultato primo (esterno o interno); in coerenza con ciò, la graduatoria finale, come da decreto prot. n. -OMISSIS- del 2 marzo 2022, non specifica alcunché in ordine alla posizione del controinteressato dott.-OMISSIS- perché egli si è collocato proprio in prima posizione, sì che la precisazione circa la natura interna o esterna della sua candidatura non produce alcun effetto giuridico in ordine all'esaurimento della riserva di posti ed alla legittimità della successiva assunzione effettuata a valere della quota di riserva in favore dei candidati interni.

2.3 Si procede quindi allo scrutinio del primo atto di motivi aggiunti, strutturato su due mezzi di impugnazione e che limitatamente al primo ordine di censure, oltre ad essere improcedibile per effetto del rigetto del ricorso introduttivo e, quindi, della riconosciuta legittimità delle operazioni che hanno portato all'esclusione della ricorrente dal concorso di cui è causa, è anche *ab origine* inammissibile, mentre è infondato quanto al secondo motivo.

2.3.1 Ebbene, quanto al primo mezzo di gravame, si premette che l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, cod. proc. amm., è una condizione dell'azione la quale presuppone che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità cioè un risultato di vantaggio dall'accoglimento del gravame (Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022 n.964;

TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 dicembre 2023 n. 857; sez. I, 8 ottobre 2022 n. 789).

Sul punto, in linea con la specifica eccezione sollevata dalla difesa dell'Università resistente, il primo ordine di censure aggiunto – che riguarda la delibera del consiglio di amministrazione n. 22 del 28 settembre 2022, con la quale l'Amministrazione ha manifestato la volontà di “*attendere l'esito della fase cautelare del giudizio innanzi al T.A.R., ai fini della decisione sulla presa di servizio*” dei vincitori – è palesemente inammissibile per carenza di un interesse personale, diretto, concreto ed attuale della ricorrente. Infatti, la suddetta delibera consiliare del 28 settembre 2022 si colloca al di fuori del perimetro della procedura concorsuale da cui la ricorrente è stata legittimamente esclusa, perimetro segnato dalla graduatoria finale approvata con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 2 marzo 2022. Pertanto, rispetto ad essa non si ravvisa alcun profilo di diretta lesività che possa consentirle di impugnarla per vizi propri, atteso che l'atto riguarda direttamente posizioni individuali di terzi e che, in ipotesi di accoglimento del gravame, esso sarebbe stato automaticamente travolto per effetto del venire meno dei presupposti atti della procedura concorsuale ritualmente impugnati. Infatti, fra la graduatoria concorsuale e i successivi atti di sua utilizzazione sussiste un nesso di presupposizione tale da escludere addirittura un distinto onere di impugnazione per ciascuno di essi, in ragione dell'effetto caducante e non meramente viziante che l'annullamento della prima esplica nei confronti dei secondi (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 10 marzo 2016 n. 750).

2.3.2 Invece, il secondo ordine di censure è manifestamente infondato per le medesime ragioni già illustrate al fine di respingere la richiesta di un termine per proporre querela di falso civile nei confronti dei verbali delle operazioni concorsuali, *sub* § 2.1, cui integralmente si rinvia.

A completamento di tali argomentazioni, peraltro, rileva la sezione che in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del

procedimento, dovendo la regola del collegio perfetto trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, “*non imponendo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio o preparatorio la presenza di tutti i componenti del collegio, ben potendo avvenire sotto il controllo e alla presenza di solo alcuni di essi o essere delegate ad una componente della commissione*” (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 23 gennaio 2023 nn. 194-197; in termini v.: Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015 n. 5137; TAR Veneto, sez. I, 18 dicembre 2018 n. 1185; TAR Lazio, Roma, sez. III-*bis*, 14 novembre 2018 n. 10964; sez. I, 11 ottobre 2017 n. 10185).

2.4 Da ultimo, il collegio si sofferma sul secondo atto di motivi aggiunti che, oltre ad essere anche esso improcedibile per effetto del rigetto del ricorso introduttivo e, quindi, del consolidarsi dell'espulsione della ricorrente dalla procedura concorsuale cui ha preso parte, è del tutto inammissibile per carenza di interesse.

2.4.1 Più in particolare, il primo mezzo di impugnazione aggiunto così formulato è integralmente inammissibile per difetto di interesse per le ragioni sollevate dal collegio nel corso dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che sono poi le medesime divise *sub* § 2.3.1, alle quali, dunque, si rinvia.

Infatti, anche la delibera del consiglio di amministrazione n. 10 del 28 giugno 2023, come pure i contratti individuali di lavoro stipulati dai controinteressati, sono espressione di un'attività amministrativa che si colloca a valle dell'esaurimento della procedura concorsuale da cui è stata esclusa la ricorrente, procedura che si è conclusa con l'approvazione della graduatoria finale; pertanto, alcun interesse personale, diretto, concreto ed attuale della

dott. -OMISSIS-. è ravvisabile rispetto alla deduzione di vizi propri di tali atti. È soltanto con l'annullamento della graduatoria che il suo interesse ad agire sarebbe soddisfatto, essendo irrilevanti le vicende che, a prescindere da tale esito, riguardano la presa di servizio dei vincitori della procedura.

2.4.2 Nel medesimo ordine di idee, il secondo e il terzo motivo di gravame aggiunto sono anche essi palesemente inammissibili per carenza di interesse, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dalla controinteressata I.R. nella memoria del 12 aprile 2024, impingendo atti ed attività rispetto a cui la posizione giuridica soggettiva della ricorrente, in difetto di soddisfazione della pretesa demolitoria della procedura concorsuale qui azionata, è del tutto indifferente.

3. – Le spese di giudizio sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche e della complessità delle censure dedotte, del fatto che all'atto introduttivo del giudizio abbiano fatto seguito ben due atti di motivi aggiunti e che le parti costituite siano state costrette a porre in essere una corposa attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere della domanda istruttoria di cui al primo motivo di gravame dell'atto introduttivo del giudizio;
- 2) rigetta il ricorso introduttivo;
- 3) dichiara i primi motivi aggiunti, oltre che improcedibili, in parte inammissibili e in altra parte infondati, nei sensi di cui in parte motiva;
- 4) dichiara i secondi motivi aggiunti, oltre che improcedibili, del tutto inammissibili, nei termini di cui in motivazione.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controinteressati, che sono liquidate in euro 2.500,00

(duemilacinquecento/00) ciascuno, oltre ad accessori di legge; compensa le spese tra ricorrente e Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore

Emanuela Traina, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Valerio Torano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO